

Pubblicato il 21/06/2019

N. 00175/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 00095/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna**

**sezione staccata di Parma (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex artt. 116 - 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 95 del 2019, proposto da:

Antonia Cornalba, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Manfredi, domiciliata presso lo studio dell'avv. Eugenia Monegatti in Parma, piazza Garibaldi, 17

*contro*

Comune di Rivergaro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Augusto Gruzza, domiciliato presso l'indirizzo PEC indicato in atti

*nei confronti*

River Residence S.r.l., non costituita in giudizio

*per l'annullamento*

dell'atto dell'ufficio tecnico comunale in data 22.2.2019, ricevuto successivamente, con il quale non è stata accolta l'istanza di accesso in data 4.2.2019 dell'odierna ricorrente, in considerazione della asserita "estrema genericità" dell'istanza medesima;

e per l'accertamento del diritto della ricorrente di accedere ai documenti richiesti, con conseguente condanna del Comune a consentire l'accesso..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rivergaro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2019 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 3 aprile 2019 la signora Antonia Cornalba ha chiesto la condanna del Comune convenuto a consentirle l'accesso a tutti gli atti, documenti e dati inerenti l'accordo stipulato nel 2008 tra l'amministrazione interessata e altri soggetti privati per l'attuazione di una palestra funzionale al plesso scolastico.

La ricorrente aveva chiesto in sede procedimentale l'accesso a tali atti in relazione al suo coinvolgimento in un procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità su un terreno di sua proprietà (per l'attuazione di ulteriore palestra, rispetto a quella di cui all'accordo del 2008), facendo riferimento nella sua istanza sia alle norme della L. n. 241 del 1990 che alle norme sull'accesso civico generalizzato.

Il Comune di Rivergaro ha negato l'accesso sulla base di una asserita genericità della richiesta, evidenziando in sede processuale anche l'assenza di un dimostrato interesse attuale e concreto ai dati richiesti.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione convenuta, e la causa è stata discussa e trattenuta in camera di consiglio ad esito della camera di consiglio del 12 giugno 2019.

Il ricorso è fondato, in quanto la richiesta di accesso del 4 febbraio 2019 è stata formulata anche sulla base delle norme sull'accesso civico generalizzato

(che non è per definizione sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente), e non è stata rilevata dal Comune resistente la sussistenza di alcun interesse – tra quelli normativamente previsti – tale da poter essere efficacemente opposto al diritto di accesso azionato.

D'altra parte, la richiesta di “atti, documenti, dati e informazioni inerenti la corrispondenza intercorsa” tra i soggetti coinvolti nell'accordo del 24 aprile 2008 (inerente alla prima palestra individuata dall'amministrazione precedente), una volta connessa anche alle “diffide, messe in mora, atti interruttivi della prescrizione”, risulta del tutto coerente e puntuale rispetto all'obiettivo perseguito dall'accesso, che era ed è quello di verificare l'operato del soggetto pubblico con riferimento ad un'iniziativa che ha avuto degli effetti riflessi anche sulla successiva situazione del richiedente l'accesso.

Il Comune resistente deve dunque rendere disponibili alla ricorrente - previo rispetto delle forme procedurali di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013 - tutti i dati riferibili anche solo indirettamente al citato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione nelle forme di legge della presente sentenza, ovvero precisare per iscritto e sotto la responsabilità del funzionario dichiarante che non esistono ulteriori documenti ostensibili oltre a quelli già in possesso della signora Cornalba.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l'effetto, ordina al Comune di Rivergaro l'esibizione dei documenti richiesti dalla ricorrente, nei sensi e termini indicati in motivazione.

Condanna l'amministrazione resistente a rifondere le spese processuali sostenute dalla ricorrente, che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Marco Poppi, Consigliere

Roberto Lombardi, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Lombardi**

**IL PRESIDENTE**  
**Sergio Conti**

**IL SEGRETARIO**